



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00423

DEL 13/06/2018

Collegio Sindacale il 13/06/2018

OGGETTO

Modifica art. 10 "Ufficio Disciplina" Titolo III, Sezione II del Codice Disciplinare per la Dirigenza approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 31.12.2010 e costituzione del nuovo Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza

Struttura Proponente

Direzione Sanitaria

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
regolamento disciplinare	5		

Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (PZ)	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)
Affari Generali	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 13/06/2018

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore Sanitario, Dott. Massimo De Fino relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 829 del 19.08.2009 avente ad oggetto “Costituzione dell’Ufficio Disciplina per i dirigenti e relativo procedimento disciplinare” sono stati costituiti gli Uffici di Disciplina per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per l’Area della Dirigenza SPTA;
- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Adozione del Codice Disciplinare (del Comparto e della Dirigenza), ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 165/2001” è stato adottato il Codice Disciplinare Aziendale;
- la composizione dell’Ufficio di Disciplina della Dirigenza Medica e Veterinaria è stata modificata con successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 712 dell’11.10.2012 e n. 76 del 10.02.2015, in ragione della sostituzione, per diverse ragioni di indisponibilità, dei membri e del segretario.
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 1.6.2015 è stato modificato l’art. 10” Ufficio di Disciplina “ Titolo III., Sezione II del Codice Disciplinare per la Dirigenza ed è stato costituito l’Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza;

Dato atto che con Verbale n. 1 del 28.1.2016 il Comitato Consultivo Zonale per la specialistica ambulatoriale è stato preso atto dell’ “ACN per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni” approvato il 17.12.2015

Visto l’ art. 37 del citato ACN che al comma 5 prevede: *“I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: ... b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN”.*

Ritenuto necessario procedere alla modifica della composizione dell’Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza al fine di:

- garantire l’instaurarsi dei procedimenti disciplinari a carico di specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali i cui rapporti di lavoro siano disciplinati dal citato ACN del 17.12.2015 nei termini e secondo le modalità ivi previste;
- agevolare lo svolgimento della funzione disciplinare eliminando la previsione di membri supplenti per cui il Collegio Unico di Disciplina è Collegio imperfetto;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL COMMISSARIO

- **Di** modificare l’art. 10 “Ufficio di Disciplina”, Titolo III, Sezione II Codice Disciplinare per la Dirigenza, approvato con DG n. 1324/2010 sostituendo il comma 2 con il seguente: *“ 2. Trattasi di organo collegiale composto dal Direttore Sanitario p.t. e dal Direttore Amministrativo p.t. che lo presiedono alternativamente a seconda che il procedimento disciplinare riguardi un dirigente dell’area medico veterinario o un dirigente dell’area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, da un avvocato, un componente appartenente all’ area SPTA, un componente appartenente all’area medica-veterinaria che in caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN”.*

Di stabilire che il Collegio Unico di Disciplina per la Dirigenza nella composizione approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 1.6.2015, rimarrà in carica per tutti i procedimenti disciplinari pendenti già assunti ed istruiti dallo stesso antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Di costituire l'Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza con le persone sotto indicate:
per i procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale dipendente dell'ASP

- Direttore Sanitario pro tempore componente
e Presidente Area Medica – Veterinaria
- Direttore Amministrativo pro tempore componente
e Presidente Area SPTA
- Avv. Maria Gabriella De Franchi Componente
- Dr. ssa Maria Mariani Componente
- Dr. Vincenzo La Regina Componente
- Dr.ssa Vitina Lorusso Segretario

per i procedimenti disciplinari a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall' ACN per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

- Direttore Sanitario pro tempore Presidente
- Direttore Amministrativo pro tempore componente
- Avv. Maria Gabriella De Franchi componente

- Dr. ssa Maria Mariani componente
- Dr. ssa Rosa Rita Riccio componente

- Dr. Giovanni Eufemia componente
per i procedimenti a carico di specialisti veterinari

- Dr.ssa Vitina Lorusso Segretario
per i procedimenti a carico di specialisti ambulatoriali

di stabilire, sin da ora, che nelle ipotesi di assenza del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo in funzione di Presidente, subentra l'altro Direttore con funzioni di Presidente.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire il corretto esercizio dell'azione disciplinare

Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. proponente

IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- **Di** modificare l'art. 10 "Ufficio di Disciplina", Titolo III, Sezione II Codice Disciplinare per la Dirigenza, approvato con DG n. 1324/2010 sostituendo il comma 2 con il seguente: " 2. *Trattasi di organo collegiale composto dal Direttore Sanitario p.t. e dal Direttore Amministrativo p.t. che lo presiedono alternativamente a seconda che il procedimento disciplinare riguardi un dirigente dell'area medico veterinario o un dirigente dell'area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, da un avvocato, un componente appartenente all' area SPTA, un componente appartenente all'area medica-veterinaria che in caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN*".

Di stabilire che il Collegio Unico di Disciplina per la Dirigenza nella composizione approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 1.6.2015, rimarrà in carica per tutti i procedimenti disciplinari pendenti già assunti ed istruiti dallo stesso antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Di costituire l'Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza con le persone sotto indicate:
per i procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale dipendente dell'ASP

- Direttore Sanitario pro tempore componente
e Presidente Area Medica – Veterinaria
- Direttore Amministrativo pro tempore componente
e Presidente Area SPTA
- Avv. Maria Gabriella De Franchi Componente
- Dr. ssa Maria Mariani Componente
- Dr. Vincenzo La Regina Componente
- Dr.ssa Vitina Lorusso Segretario

per i procedimenti disciplinari a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall' ACN per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

- Direttore Sanitario pro tempore Presidente
 - Direttore Amministrativo pro tempore componente
 - Avv. Maria Gabriella De Franchi componente
 - Dr. ssa Maria Mariani componente
 - Dr. ssa Rosa Rita Riccio componente
 - Dr. Giovanni Eufemia componente
 - Dr.ssa Vitina Lorusso Segretario
- per i procedimenti a carico di specialisti veterinari
- per i procedimenti a carico di specialisti ambulatoriali

Di stabilire, sin da ora, che nelle ipotesi di assenza del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo in funzione di Presidente, subentra l'altro Direttore con funzioni di Presidente.

Di stabilire che per i dirigenti medici e veterinari dipendenti dell'ASP sono di competenza dell'Ufficio Unico di Disciplina la Dirigenza nella presente composizione i procedimenti disciplinari instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente atto;

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati a cura dell'U.O. Gestione del Personale che provvederà anche all'inserimento nel fascicolo personale nonché al Responsabile per la Trasparenza.

Di disporre la pubblicazione, ai fini della pubblicità di cui all'art. 55 co. 2 del D.lgs. 165/2001,

- della modifica del Codice Disciplinare per la Dirigenza, approvato con DG n. 1324/2010, nell'Albo on line e nella Sezione Regolamenti dell'Amministrazione Trasparente.
- delle norme di cui agli artt. 37 e Allegato 5 e 6 dell'ACN per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni (allegate alla presente –

Di dare inoltre mandato alla UOC Gestione Risorse Umane, di concerto con gli altri Uffici interessati, di armonizzare il codice disciplinare alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 116 del 20 giugno 2016 e da quello n. 75 del 25 maggio 2017 alla disciplina di cui all' art. 55 e seguenti del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., nonché del CCNL vigente

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire il corretto esercizio dell'azione disciplinare

Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. proponente

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Massimo De Fino

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Norme di cui agli artt. 37 e Allegato 5 e 6 dell'ACN per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 37 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

2. I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme previste dall'Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni: a) rimprovero scritto; b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi; c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei; d) revoca dell'incarico con preavviso; e) revoca dell'incarico senza preavviso.

4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell'Allegato 6 – Sanzioni disciplinari. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo.

5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: a) il referente della AFT di riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; b) l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista un componente dell'UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN.

6. Nell'ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di

seguito indicate. 52/109 Nel corso dell'istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l'UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l'accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato: a) ogni comunicazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R; b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

8. In caso di più violazioni compiute con un'unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.

9. I modi e i tempi per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti: a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a): I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all'interessato; II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della propria difesa; III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento; IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito; V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato; 53/109 b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell'UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato. 10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell'Azienda, la

decadenza dall'azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

ALLEGATO 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI.

- 1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista sanitario, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare: a) mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'Azienda Sanitaria; c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della AFT, UCCP o struttura di appartenenza; d) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado e dei conviventi; e) astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese agli utenti, o accettare omaggi o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore; f) astenersi dal generare condizioni causa di incompatibilità; g) informare l'Azienda Sanitaria di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; h) rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell'attività libero professionale; i) applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia; j) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali; k) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; l) non utilizzare beni e strumenti dell'Azienda, preordinati all'espletamento dell'attività istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste; m) avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione dell'attività prestata. 106/109*

ALLEGATO 6 – SANZIONI DISCIPLINARI.

- 1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) danno luogo all'applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali; c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell'Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale; d) grado di*

danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose; e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone; f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

2. Comportamenti che danno luogo a sanzioni: a) rimprovero scritto, per: I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali; II. sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN; III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda; IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni; V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto; VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario; VII. mancata comunicazione tempestiva all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare; b) sanzione pecuniaria, per: I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto; II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale; III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti; IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali; 107/109 V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti; VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l'Azienda; VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante; c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico, per: I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria; II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti; III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o a terzi; IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per terzi; V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriata clinica nell'attività prescrittiva; VI. testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari; VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di

colleghi, utenti o terzi; VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali; IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda; d) revoca dell'incarico con preavviso, per: I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto; II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro; III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici; IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica; V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale; VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti; 108/109 VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'art. 36, comma 3, lettera e); VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto; e) revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di revoca per i motivi di cui al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L'UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all'esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.

4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.

